



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 29/4 DEL 22.7.2014**

**Oggetto: Delib.G.R. n. 19/11 del 27.5.2014 “Comune di Putifigari. Sentenza TAR Sardegna n. 294/2014. Nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune”. Sospensione efficacia a seguito ordinanza del Consiglio di Stato n. 2869/2014.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Presidente della Regione, con Decreto n. 60 del 3 giugno 2014, emanato previa deliberazione della Giunta regionale n. 19/11 del 27.5.2014, ha nominato il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Putifigari (Provincia di Sassari) a seguito della sentenza del TAR Sardegna n. 294 del 16 aprile 2014 che si è pronunciato in merito allo svolgimento delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013. Con tale sentenza il predetto Tribunale, accogliendo il ricorso del candidato sindaco e dei candidati consiglieri della lista n. 2, che avevano ottenuto 284 voti contro i 285 della lista n. 1 del candidato proclamato sindaco, ha stabilito che “per effetto di tale esito le liste concorrenti risultano aver conseguito entrambe 284 voti con conseguente necessità di disporre la rinnovazione della competizione elettorale tra le due liste”. In attesa della definitività della medesima pronuncia giurisprudenziale, condizione senza la quale non può svolgersi il turno di ballottaggio fra le due liste, in prosecuzione delle elezioni anzidette, la Giunta regionale, prendendo atto che gli organi del Comune di Putifigari non ricoprivano più la carica di sindaco e di consiglieri comunali, ha disposto il commissariamento del Comune.

L'Assessore riferisce, altresì, che il Consiglio di Stato - Sezione Quinta, con ordinanza n. 2869 del 1° luglio 2014, sul ricorso n. 4343/2014 proposto dal Sig. Silvio Carta, candidato consigliere della lista n. 1, per la riforma della sentenza del TAR Sardegna n. 294 del 16 aprile 2014, vista la domanda di sospensione dell'efficacia della predetta sentenza presentata in via incidentale dalla parte appellante, ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito e, nel contempo, ha fissato la discussione del merito all'11 dicembre 2014.

L'Assessore fa presente che alla luce dell'ordinanza sopra citata, in attesa della relativa udienza pubblica dell'11 dicembre 2014, si rende necessario sospendere l'efficacia della citata Delib.G.R.



n. 19/11 del 27 maggio 2014 e, contestualmente, dare atto del reinsediamento del sindaco e del consiglio comunale eletti nelle elezioni del 26 e 27 maggio 2013.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di sospendere, in attesa dell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2014, l'efficacia della Delib.G.R. n. 19/11 del 27 maggio 2014 e di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2869 del 1° luglio 2014, del reinsediamento, nel Comune di Putifigari, del sindaco e del consiglio comunale eletti nelle elezioni del 26 e 27 maggio 2013, come risultanti alla data antecedente la deliberazione della Giunta regionale sopra citata;
- di sospendere, conseguentemente, l'efficacia del decreto del Presidente della Regione n. 60 del 3 giugno 2014.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru